

ASSOCIAZIONE MARIPOSA ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente denominazione: "**MARIPOSA ODV**", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di PALMA CAMPANIA, in via TRIESTE 318 e con durata illimitata.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio CAMPAÑO
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività artistiche, culturali, didattiche, ludico ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- 4
1
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
 - s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
 - u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) cura di procedure di *adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Nello specifico l'associazione intende:

- operare nel settore ludico ricreativo con minori in difficoltà; educare e rieducare con attività anche individuali; attuare *istruzione e formazione professionale*, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post-universitaria*;

organizzazione di *attività artistiche, culturali, didattiche, ludico ricreative di particolare interesse sociale*.

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell' art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L' individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all' ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all' associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell' associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - di prestare a titolo gratuito la propria volontà
 - di dedicare la *propria intelligenza* e mettere a disposizione dell' associazione la propria professionalità
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall' art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell' associazione e controllarne l' andamento;



- frequentare i locali dell' associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' associazione;
 - concorrere all' elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell' ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - dare disponibilità di voler donare generi materiali alla sede associativa.
 - Partecipare alla vita collettiva con la presenza e con la propria professionalità.
2. Gli associati hanno l' *obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l' importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' Assemblea;
 - presentare nel caso di rinuncia alla partecipazione come associato, dimissioni scritte.
 - Scelta spontanea di voler donare qualsiasi somma economica utile per il potenziamento della struttura.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L' associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all' associazione, può essere *escluso* dall' associazione mediante deliberazione dell' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all' associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L' associato può sempre *recedere* dall' associazione. Chi intende recedere dall' associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all' associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell' anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L' associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L' esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all' interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l' escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l' esclusione sia decisa dall' Assemblea ordinaria. In tal caso l' Assemblea decide sull' esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all' Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all' associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)



(Organi)

1. Sono *organi* dell' associazione:

- l' Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Revisione legale dei conti (quando nominato);
- Il Segretario;
- Volontari;

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell' Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all' avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. La *convocazione* dell' Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l' ora di prima e seconda convocazione e l' ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l' Assemblea all' indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

5. L' Assemblea si *riunisce* almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio di esercizio.

6. L' Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

7. L' Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l' eventuale Organo di Controllo, l' eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell' art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
- *delibera sulle modificazioni dell' Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l' eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell' associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

8. L' Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. L' Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell' associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell' Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell' Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall' Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l' eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell' esercizio;
 - deliberare l' ammissione e l' esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L' Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 (compreso il Presidente), nominati dall' Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l' art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l' *iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell' associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all' esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell' impedimento del Presidente.
11. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle *adunanze* dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell' applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell' Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all' Associazione.



12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all' uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l' associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall' Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. *E' membro del Consiglio direttivo*
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest' ultimo in merito all' attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell' esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

1. L' Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell' Organo di controllo, ai quali si applica l' art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L' Organo di controllo *vigila* sull' osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell' apposito registro. L' organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l' eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell' organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

1. Se l' Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l' associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell' apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)



1. Il patrimonio dell' associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L' associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L' associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all' art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l' associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L' associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L' associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l' organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell' organo cui si riferiscono (se previsto l' organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta *svolgono*, per il tramite dell' associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L' associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell' attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L' associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l' attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell' attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell' associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L' Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

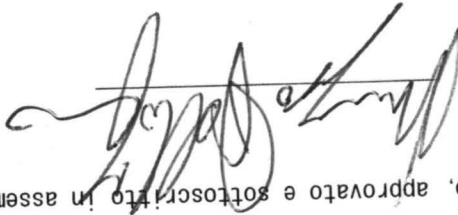
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig.

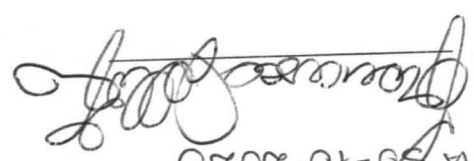
Sig.



Sig. 

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

ITALIA CAMPANIA 30-10-2020

Sig. 

Codice civile.

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal

interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti

(Rinvio)

ART. 20

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo

da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del

previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

ART. 19

del numero dei volontari.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50%

oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento

(Lavoratori)

ART. 18

svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo

o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato

dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto

tipo forfetario.

preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

luoro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il 31/10/2020, alle ore 21.00, presso la sede legale in PALMA CAMPANIA via TRIESTE 318,
convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l' assemblea straordinaria dei soci
dell' associazione "MARIPOSA" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Cambio denominazione sociale;
2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";
3) Varie ed eventuali.

Il Presidente FRANCESCA DELLO IACONO , chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio
SEPE ASSUNTA

Sono presenti n.5 soci su un totale di 6 soci regolarmente iscritti.
Nello specifico sono presenti gli associati:

1. FRANCESCA DELLO IACONO
2. LORENZO DELLO IACONO
3. SEPE ASSUNTA
4. ILARIA PRISCO
5. NUNZIATA NICOLETTA VALENTINA

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell' assemblea e la presenza del numero
legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all' ordine del giorno,

Il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per
adeguare al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle
disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L' Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva
all' unanimità la seguente nuova denominazione per l' associazione:

MARIPOSA ODV

Sul secondo punto all' ODG,

Il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al
disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative
previste dal D. Lgs. n. 105/2018).



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario verbalizzante

Assunto Sepe

Il Presidente

Associazione di Volontariato
MARIPOSA
Sede Legale: Via Trieste, 318
80036 Palma Campania (NA)
C. F.: 92033150639
Decreto Reg. 768 del 21/12/2010

Agenda
Entrate
Ufficio Territoriale di Nota
Atto registrato al n. 2067/3
in data 12.11.2020
Totale versato esente
Il Direttore Territoriale

